

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/03358**

Del: **04/05/2026**

Esecutivo Da: **04/05/2026**

Proponente: **Direzione Sistema Tramviario Metropolitano**

OGGETTO:

Sistema tramviario fiorentino. Convenzione di Concessione del 20 giugno 2005 rep. n. 60525/2005 e suoi Atti Aggiuntivi. Linea 3.2.1 Tratta Libertà – Bagno a Ripoli (finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 – INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana). Approvazione Perizia di variante “Perizia di Variante n. 16 risoluzione interferenza ENEL BT cantiere L e Fornitura MT cantiere P1-P2” - CUP H41J22000280003 – CIG 9576570391.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2025, sono stati approvati i "Documenti di programmazione 2026/2028, le note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026, esecutiva dal 08/02/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028";

- con Decreto del Sindaco n. 36 del 14 luglio 2025 è stato prorogato per la durata di due anni l'incarico di Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan del sottoscritto;

Premesso altresì che:

- nell'ambito della realizzazione del sistema tramviario fiorentino, il Comune di Firenze e la Società Tram di Firenze S.p.A. hanno sottoscritto in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze, integrata in data 6 marzo 2007 con atto rep. n. 61360, in data 14 ottobre 2008 con atto rep. n. 62256, in data 17 aprile 2014 con atto rep. n. 52997, in data 19 marzo 2018 con atto rep. 43, (4° Atto Aggiuntivo), in data 27 dicembre 2021 con atto rep. 64938 (5° Atto Aggiuntivo), in data 27 luglio 2022 con atto rep. 1993 (6° Atto Aggiuntivo) e in data 15 maggio 2024 con atto rep. 66280 (7° Atto Aggiuntivo);

- per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione di Concessione, Tram di Firenze S.p.A. ha sottoscritto il Contratto di Costruzione, il Contratto di Ingegneria e il Contratto di Gestione (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione) rispettivamente con il Soggetto Costruttore, il Soggetto per l'Ingegneria e il Soggetto Esercente (tutti come definiti nella Convenzione di Concessione);

- Richiamati e confermati integralmente i provvedimenti e atti relativi alla Linea 3.2.1. Libertà – Bagno a Ripoli già adottati per l'approvazione del progetto, l'affidamento al Concessionario, la revisione della Convenzione di Concessione, l'avvio ed esecuzione dei lavori e le varianti, come dettagliatamente descritti nel par. 1 della Relazione del RUP, Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan allegata alla Determinazione Dirigenziale n. 2665 del 9/4/2026;

Richiamato l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Il quale disciplina le varianti in corso d'opera;

Richiamato altresì l'art. 10.4 della Convenzione di concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del sistema tramvia dell'area di Firenze del 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, a mente del quale *“Il Concessionario, nell'ambito della predisposizione degli eventuali adeguamenti del progetto definitivo e del progetto esecutivo, si fa carico di sottoporre al Concedente modifiche (varianti, complementi, opzioni, etc.) e integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità del sistema. Le eventuali modifiche o integrazioni non dovranno comportare maggiori oneri per il Concedente e dovranno comunque garantire condizioni di servizio, di sicurezza e di durata almeno equivalenti alle soluzioni originarie, come definite nel progetto definitivo redatto a cura del Concedente, e non potranno essere adottate e realizzate se non previa approvazione del Concedente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11”*;

Considerato che:

- l' art. 11.2(b) della Convenzione di concessione citata prevede che *“La validazione e l'approvazione delle progettazioni attualmente non previste nel Cronoprogramma e derivanti da eventuali varianti in corso d'opera di cui al successivo art. 11.3 avverrà secondo le disposizioni di legge ed entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Concessionario della documentazione progettuale completa di ogni documento necessario per la sua*

approvazione, secondo quanto previsto dalla normativa e corredata dalla avvenuta positiva verifica (...)”;

- il successivo art. 11.3 dispone che: *“Il Concedente ha la facoltà, durante la revisione del progetto definitivo e/o durante la redazione del progetto esecutivo e/o in corso d’opera ai sensi dell’art. 25 della L 109/1994, di proporre modifiche tecniche e/o varianti, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario della Concessione e degli elementi tecnici di funzionalità, manutenibilità e sicurezza delle opere (...)*”;

Richiamato l’art. 5.3 del Contratto di costruzione allegato alla predetta Convenzione di concessione, secondo cui *“Concessionario e Soggetto Costruttore si danno reciprocamente atto che ai sensi degli articoli 10.4 e 11 della Convenzione di Concessione, durante la fase di progettazione, su iniziativa del Concedente, il Concessionario potrà disporre modifiche, diverse soluzioni tecniche o varianti progettuali al fine di migliorare qualitativamente il progetto o di renderlo più coerente con le esigenze del Concedente in relazione agli obiettivi perseguiti, Il Soggetto Costruttore si impegna eventualmente a proporre ed in ogni caso ad eseguire le predette modifiche progettuali provvedendo a determinare in accordo con il Concessionario gli eventuali prolungamenti del termine e/o variazioni di costo nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di Concessione. In ogni caso, qualunque variazione progettuale ai sensi del presente Contratto e/o del CSA allegato (ivi incluse le “varianti in corso d’opera” di cui all’art. 14 del CSA allegato) comporterà un riconoscimento di maggiori compensi al Soggetto Costruttore nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal Concedente al Concessionario per l’attuazione di tali varianti a titolo di indennizzo e/o riconoscimento di diritti del Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all’art. 7.4 del presente Contratto di Costruzione”*;

Richiamato inoltre l’art. 3 del citato *“Accordo per la definizione delle questioni relativi alla Linea 3.2.1 e VACS lotto 2 di Linea 2”*, sottoscritto dalle parti in data 02/02/2026, che, nell’intento di accelerare il processo di approvazione delle perizie di variante istruite o in corsi di istruttoria, stabilisce, in deroga al contratto, l’impegno del Concedente ad istruire e approvare le varianti nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento e relativi allegati (**Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), a cui si fa integrale rinvio, nella quale richiamati e confermati gli atti e i documenti riportati al paragrafo 1:

-(par. 2) precisa che la modifica in questione è relativa alla variazione delle lavorazioni per la risoluzione dell’interferenza ENEL BT del cantiere relativo al nuovo deposito (cantiere L) ed alle lavorazioni per la fornitura della Media Tensione per la Cabina Elettrica Cantiere P1-P2, ordinate dal Direttore dei Lavori con O.d.S. n. 18 del 16/10/2024;

-(par. 3) dà atto della completezza della documentazione inviata;

-(par. 4) ritiene approvabile in linea tecnica la perizia presentata;

-(par. 5) ritiene ammissibile e congrua le voci di prezzo NP.PV.L321.OOC.010 in €/corpo 15.050,98; NP.ASD.DEI_065039a in €/m*cm 9,91; NP. TOS22/1_02.A03.009.007 in 2,59 mq*cm e prende atto che la variante in questione comporta sia la mancata esecuzione di lavorazioni previste nel P.E. e sia lavorazioni aggiuntive; dà atto che la perizia è corrispondente ad un importo pari ad € 3.422,11, in riduzione rispetto a quanto determinato dalla Direzione Lavori (€ 5.851,72) di 2.429,62 €.

-(par.6) precisa che:

- l'importo in aumento della variante in questione pari a € 3.422,11, è confluito all'interno della colonna denominata: "Perizia di Variante n. 16 risoluzione interferenza ENEL BT cantiere L e Fornitura MT cantiere P1-P2", di cui € 2.224,89 per lavori a corpo (progettazione) e € 1.197,22 per lavori a misura;
- l'importo della perizia in questione comporta la modifica del quadro economico, con conseguente finanziamento dei maggiori lavori da considerarsi di competenza del Concedente per un importo di € 2.224,89 per i lavori a corpo e € 1.197,22 per i lavori a misura;
- il maggior importo, pari a € 3.422,11, deve essere finanziato attingendo dalle somme a disposizione comprese nel contratto, rispettivamente per l'importo di € 2.224,89 a corpo dalla voce A SAD del QTE e per l'importo pari a € 1.197,22 a misura dalla voce B SAD;
- tale modifica, non comporta variazione degli importi complessivi di contratto né variazione degli importi complessivi del QE;
- con riferimento all'atto di sottomissione trasmesso dal Concessionario unitamente alla documentazione di perizia in data 24/02/2026 per quanto concerne il rapporto contrattuale Concedente Concessionario quanto previsto nell'approvazione della presente variante sarà recepito, con le modifiche derivanti dalla Relazione del RUP, in occasione del primo atto aggiuntivo utile;

-(par.7) in conclusione:

- in riferimento all'inquadramento normativo ritiene di inquadrare la presente variante ai sensi del comma 5 dell'articolo 120, modifiche non sostanziali, meglio specificate alla lettera c del comma 7 dell'articolo 120, in quanto le lavorazioni della presente perizia risultano essere veramente minimali in riferimento all'intero intervento inquadrate contrattualmente ai sensi dell'articolo 11.3 della Convenzione di Concessione;
- propone l'approvazione della variante in corso d'opera denominata "Perizia di Variante n. 16 risoluzione interferenza ENEL BT cantiere L e Fornitura MT cantiere P1-P2"
- attesta la completezza e regolarità della documentazione tecnico-economica presentata, così come integrata con le osservazioni della presente relazione;
- ritiene ammissibile sotto il profilo tecnico la variante in oggetto, derivante dall'Ordine di Servizio n. 18 del 16/10/2024, in quanto finalizzata ad un'esecuzione dei lavori sulla base delle indicazioni dell'Ente Gestore,

meno complessa rispetto alle previsioni del progetto esecutivo (a titolo di esempio stralciato il “No Dig”) con conseguente riduzione dei tempi nell’esecuzione degli stessi;

- condivide le verifiche svolte dalla Direzione Lavori in ordine alla congruità delle lavorazioni e dei relativi importi, con le correzioni di cui alla presente relazione;

-approva la rideterminazione dei nuovi prezzi: NP.PV.L321.OOC.010 in €/corpo 15.050,98; NP.ASD.DEI_065039a in €/m*cm 9,91; NP. TOS22/1_02.A03.009.007 in 2,59 mq*cm; ritenuti ammissibili e congrui;

- ritiene congruo l’importo dei lavori in aumento pari a € 1.197,22;

- ritiene congruo il corrispettivo per la progettazione pari a € 2.224,89, al lordo di INARCASSA e netto IVA, determinato nella presente relazione con riferimento alla Categoria IB.08 –Impianti Elettrici e con applicazione delle prestazioni professionali Qcl.07 e Qcl.08;

- ritiene quindi congruo l’importo dei lavori in aumento della presente perizia pari a € 3.422,11 di cui € 2.224,89 a corpo e € 1.197,22 a misura;

- ritiene ammissibile e congruo l’importo ricalcolato di € 3.422,11, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali della Convenzione di Concessione, in funzione dell’inquadramento dato, ai sensi dell’Allegato E Matrice dei Rischi del 7°A.A. e in ottemperanza alle disposizioni normative dell’articolo 120 del D.Lgs n. 36/2023.

- approva il quadro tecnico economico, allegato G, alla presente relazione, così come venutosi a determinare a valle della presente perizia di variante n. 16.

Visti gli elaborati progettuali, **Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dei suddetti elaborati della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - “Perizia di Variante n. 16 risoluzione interferenza ENEL BT cantiere L e Fornitura MT cantiere P1-P2” **Allegati 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché del nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri e spese rispetto ai finanziamenti approvati con la citata Determinazione Dirigenziale n. 5838 del 07 agosto 2025;

Dato atto che la presente variante non comporta modifiche degli impegni contabili in quanto ricompresa negli impegni già assunti a favore di Tram di Firenze S.p.A. al momento della conclusione del 7° Atto Aggiuntivo;

Dato atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024 intervenute con il presente provvedimento saranno recepite contrattualmente in occasione della

prossima revisione della Convenzione di Concessione;

Dato atto che il RUP per la Linea 3.2.1 è l'Ing. Michele Priore;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”
- il DPR 62/2013 “Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici” come modificato dal DPR 81/2023;
- la Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare gli elaborati progettuali della Linea 3.2.1 (Tratta Libertà – Bagno a Ripoli) - “Perizia di Variante n. 16 risoluzione interferenza ENEL BT cantiere L e Fornitura MT cantiere P1-P2” (**Allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di approvare la Relazione del RUP, **Allegato 1** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e relativi allegati, a cui si fa integrale rinvio;
3. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico (**Allegato 3** facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) come venutosi a determinare per effetto della perizia di variante;
4. di dare atto che le modifiche tecniche ed economiche rispetto a quanto contrattualizzato con il 7° Atto Aggiuntivo del 15 maggio 2024, intervenute con il presente provvedimento, saranno recepite contrattualmente in occasione della prossima revisione della Convenzione di Concessione;
5. di dare atto che il RUP dell'intervento è l'Ing. Michele Priore;

ALLEGATI INTEGRANTI

ALL 1) REL RUP PV16.zip - 4e9872c4b424ce8133a9f6e1bfdaef02372e4a55116cdd7bbcbde963ef582bd8
ALL 2) ELABORATI PV16.zip - a6d453e919fce1aa26bd3195d657865b91ccaef7be91babbc02f0661f64d9da5
ALL 3) QTE PV16.zip - a2ac81e571b032ac087d4a41c74297e857b66bcbc7aa87c03ec64e4b0c5baefb

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Michele Priore

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutiva': 04/05/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Michele Priore il 04/05/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 04/05/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 05/05/2026